



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF146
INFO FISCO
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 10

OGGETTO	PROCEDUTA TELEMATICA DI DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI
RIFERIMENTI	D.L. 50/2017; PROVV. 21/07/2017; CM 22/2017; RF 076/2017 e Flash 137/2017
CIRCOLARE DEL	1/09/2017

Sintesi: la Manovra correttiva ha riproposto, con modifiche, la possibilità per il contribuente di definire in via agevolata le controversie tributarie pendenti.

L'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 09/08/2017 ha reso disponibile il servizio telematico per l'invio delle domande riguardanti la chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti.

Come noto, l'art. 11 DL 50/2017 (cd. "Manovra correttiva") ha riproposto la possibilità di definire in via agevolata le liti fiscali pendenti, al fine di ridurre l'arretrato pendente nelle Commissioni tributarie.

Il Prov. 21/07/2017 ha approvato il modello da presentare, con le relative istruzioni.

CONDIZIONI, PROCEDURA, MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Le **controversie tributarie** pendenti (anche in Cassazione) oggetto di definizione sono quelle:

- aventi come **controparte** l'Agenzia delle Entrate
- con **esclusione** di quelli riguardanti dazi/accise ed Iva all'importazione, nonché somme dovute per il recupero degli aiuti di Stato.

In caso di **controversia** relativa **esclusivamente** a:


- **interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi**, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione;
- **sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono**: non è dovuto alcun importo se il rapporto relativo ai tributi viene definito (anche con modalità diverse dalla presente definizione).

PROCEDURA
Presentazione di una domanda (esente da bollo) per ciascuna lite entro il 02/10/2017 (il giorno 30/09 cade di sabato; la presentazione nel suddetto termine viene considerata tempestiva anche in caso di scarto purché si provveda alla ritrasmissione entro i successivi 5 giorni lavorativi)
Notifica di eventuale diniego entro il 31/07/2018 verso cui è ammissibile il ricorso
Sospensione dei termini dei contenziosi in corso previa apposita domanda da presentare entro il 10/10/2017. La sospensione si protrae fino al 31/12/2018 se entro il 10/10/2017 venga depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
Estinzione del processo per mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31/12/2018 dalla parte che ne ha interesse

MODALITA' DI PRESENTAZIONE
Direttamente dal contribuente abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
Tramite intermediario (che consegna copia della domanda predisposta e della comunicazione trasmessa al fine di attestarne la ricezione e l'avvenuta trasmissione della domanda)
Presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che attesta la presentazione tramite consegna al contribuente della stampa del numero di protocollo attribuito.
N.B.: non è ammessa la presentazione tramite servizio postale, posta elettronica ordinaria o PEC

La **trasmissione telematica della domanda e la compilazione** sono effettuate tramite un **servizio web** accessibile dai canali Entratel o Fisconline.

Con Comunicato stampa del 9/08/2017 l'Agenzia Entrate ha annunciato l'attivazione dell'apposita l'apposita procedura telematica, descritta nel seguito.




Cliccare su "Cosa devi fare". In seguito occorre cliccare su "Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi" e "Definizione agevolata liti pendenti"

Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi

Attività per la promozione della compliance, comunicazioni di irregolarità, cartelle, ravvedimento operoso (Istruzioni per evitare o risolvere un contenzioso)

Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi

- [Attività di controllo - Grandi contribuenti/Tutoraggio](#)
- [Attività di controllo - Professionisti e imprese piccole-medie](#)
- [Attività per la promozione della compliance](#)
- [Cartella di pagamento](#)
- [Comunicazione di irregolarità](#)
- [Contenzioso e strumenti deflativi](#)
- [Controlli](#)
- [Definizione agevolata liti pendenti](#)
- [Ravvedimento](#)
- [Ricezione di un documento dell'Agenzia con contrassegno "glifo"](#)
- [Ricezione di un documento dell'Agenzia firmato digitalmente](#)



Definizione agevolata liti pendenti

- ✓ Informazioni generali
- Modello e istruzioni
- Comunicati stampa
- **Compilazione e invio via web**
- Normativa e prassi

Dopo aver cliccato su "Definizione agevolata liti pendenti", compare la seguente schermata dove occorre cliccare sulla voce "Compilazione e invio via web". Le altre voci riportano la normativa (D.L. 50/2017, art. 11) e la prassi dell'Agenzia (C.M. 22/2017, Provv. 21/07/2017 di attuazione e la R.M. 108/2017 istitutiva dei codici tributo).

CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALLA DEFINIZIONE

Controversie:


- in cui la **notifica** del ricorso alla controparte sia avvenuta **entro il 24/04/2017**
- e purché alla data di **presentazione** della domanda il **processo non sia concluso** con pronuncia definitiva.

Compilazione e invio via web

Per accedere al servizio web è necessario registrarsi ai [servizi telematici](#)

Il servizio consente a tutti i contribuenti (sia persone fisiche sia soggetti diversi dalle persone fisiche come per esempio, società di persone, di capitali, enti non commerciali, ecc.) che hanno una controversia tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendente in ogni stato e grado di giudizio - compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio - nella quale il ricorso introduttivo sia stato notificato entro il 24 aprile 2017, di definirla in via agevolata ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Una volta inserite le proprie credenziali per accedere ai servizi telematici, nell'area autenticata del sito alla sezione "Servizi per > Richiedere" la funzione "Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti (art. 11, D.L. 50/2017)" ne permette compilazione e trasmissione.



Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti (art. 11, D.L. 50/2017).

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Dati Anagrafici

Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente

Codice ufficio *:

Seleziona l'ufficio

Indicare il **codice ufficio della Direzione provinciale o regionale o dell'Ufficio provinciale** - Territorio di Milano, Napoli, Roma e Torino o del Centro operativo di Pescara che è parte nel giudizio e che è competente in ordine all'istruttoria del contenzioso al momento della presentazione della domanda di definizione.

Dati del richiedente

Codice fiscale *:

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

Persone fisiche

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Residenza/
Sede legale
(o se diverso domicilio
fiscale)

Codice fiscale				Dati del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in CTP			
Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella)			
Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)			
Denominazione o ragione sociale				Natura giuridica			
Comune		Provincia (sigla)		C.a.p.		Codice comune	
Indirizzo/Frazione, via e numero civico							

Impegno alla presentazione telematica

Codice fiscale dell'intermediario:

Data dell'impegno *:

Firma *:

Si ricorda che l'art. 75 del DPR 445 del 2000 punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'art 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

Avanti

Cliccare su "Avanti" per proseguire nella compilazione

Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti (art. 11, D.L. 50/2017).

Dati controversia

Dati della Controversia tributaria pendente

Organo giurisdizionale e sede *;

Seleziona un organo giurisdizionale

Si rileva dall'atto

Tipo di atto impugnato *;

Seleziona un tipo atto

Numero atto impugnato *;

ORGANO GIURISDIZIONALE E SEDE: Organo presso cui pende la controversia o, nel caso di definizione di una controversia per la quale pendono i termini di impugnazione di una pronuncia giurisdizionale o di riassunzione, l'organo che l'ha resa (CTP, CTR, CT di primo o di secondo grado per le province di Trento e di Bolzano, Corte di Cassazione) e la città in cui ha sede (solo per la Commissione tributaria).

TIPO DI ATTO IMPUGNATO: Avviso di accertamento, Avviso di irrogazione sanzioni, Avviso di contestazione sanzioni, Cartella di pagamento, Avviso di liquidazione, Avviso di omessa registrazione contratti di locazione, Altro.

Periodo
d'imposta/anno di
registrazione *;

Data di notifica del ricorso
in primo grado *;

• **PERIODO D'IMPOSTA:**

- indicare il periodo d'imposta se l'atto impugnato si riferisce, ad esempio, ad imposte dirette, Iva o Irap;
- indicare solo l'anno iniziale risultante dall'atto impugnato se il periodo di imposta non coincide con l'anno solare.

• **ANNO DI REGISTRAZIONE:**

- indicazione dell'anno di registrazione o
- l'anno in cui sarebbe dovuta avvenire la registrazione se riguarda l'imposta di registro.

- **Notifica dell'atto introduttivo tramite servizio postale:** indicazione della data di spedizione rilevabile dal timbro postale.

- **Processo tributario telematico:** indicazione della data di invio telematico rilevabile dalla ricevuta di accettazione di PEC.

Registro generale (num/anno):

/

Anche se la compilazione è facoltativa è opportuno indicare il numero di iscrizione al Registro generale al fine di individuare in maniera esatta la controversia oggetto di definizione.

Controversia pendente in CTP: indicazione del numero del ricorso risultante in R.G.R.

Controversia pendente in CTR: indicazione del numero di ricorso risultante in R.G.A.

Importo lordo dovuto *:

L'IMPORTO LORDO DOVUTO RISULTA COMPOSTO DALLE SEGUENTI SOMME

Gli importi che sono **richiesti** con l'atto impugnato e **spettanti** all'Agenzia delle Entrate che sono stati **contestati** (1) con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado (2), con esclusione solo delle sanzioni pecuniarie amministrative collegate al tributo e degli interessi di mora, che però normalmente non sono recati dagli atti emessi dagli Uffici dell'Agenzia delle entrate. Per gli interessi, occorre tener conto di quelli di cui all'atto impugnato calcolati fino alla data di notifica dell'atto stesso (3)

Gli **interessi per ritardata iscrizione a ruolo** di cui all'art. 20 del DPR 602/1973 calcolati sull'importo dei tributi risultanti dall'atto impugnato per il periodo intercorrente dalla data di notifica dell'atto fino al 60° giorno successivo

(1) Sono esclusi dalla definizione agevolata la parte di tributo e relativi accessori (sanzioni e interessi) che non hanno formato oggetto di impugnazione

(2) Al **netto** dei seguenti importi:

- quelli oggetto di **annullamento in autotutela parziale** (la parte del rapporto annullata si considera non più pendente);
- quelli definiti a seguito di **conciliazione o mediazione** che non abbiano definito per intero la lite;
- quelli per i quali si sia formato un **giudicato interno sfavorevole all'Ufficio**.

(3) Poiché gli interessi inclusi nell'atto impositivo sono calcolati fino alla data di emissione, occorre procedere al ricalcolo degli stessi fino alla data di effettiva notifica dell'atto impugnato. Per gli atti di accertamento, non deve essere fatto riferimento alla misura degli interessi indicata per la definizione dell'accertamento (art. 15 del D.Lgs. 218/1997)

INTERESSI PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO

IMPOSTA	TASSO DI INTERESSE ANNUO DA APPLICARE	%	PERIODO		%	PERIODO	
IRPEF, IRES, IRAP, IVA	Dal giorno successivo alla scadenza del pagamento alla data di notifica dell'atto impugnato	2,75%	1-lug-03	30-set-09	4,00%	1-ott-09	=
	Per i 60 giorni successivi alla notificata dell'atto impugnato						
IMPOSTA	TASSO DI INTERESSE ANNUO DA APPLICARE	%	PERIODO		%	PERIODO	
SUCCESSIONE , IPOTECARIA, CATASTALE	Dalla data di notifica della liquidazione dell'imposta principale fino a quella di notifica dell'atto impugnato	9,00%	fino al 31/12/09		5,00%	1-gen-10	=
	Per i 60 giorni successivi alla notificata dell'atto impugnato	2,75%	1-lug-03	30-set-09	4,00%	1-ott-09	=
IMPOSTA	TASSO DI INTERESSE ANNUO DA APPLICARE	%	PERIODO		%	PERIODO	
REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE, DONAZIONE	Dal giorno successivo alla registrazione dell'atto fino a quella di notifica dell'atto impugnato	2,75%	1-lug-03	31-dic-09	3,50%	1-gen-10	=
	Per i 60 giorni successivi alla notificata dell'atto impugnato	2,75%	1-lug-03	30-set-09	4,00%	1-ott-09	=

Importo dovuto per la definizione agevolata art. 6 DL n.193 del 2016 :



Compilazione obbligatoria qualora per gli importi oggetto della controversia, o parte di essi, sia stata presentata anche la domanda di rottamazione dei ruoli affidati all'Agente della riscossione.

Indicazione del totale delle somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi dovute (versate e da versare) ai fini della definizione agevolata dei ruoli.



ROTTAMAZIONE DEI RUOLI: il contribuente che:

- **non ha presentato il mod. DA1** per la rottamazione: può accedere alla definizione delle liti pendenti
- **ha presentato la domanda** per la rottamazione: può scegliere di non avvalersi della definizione delle liti pendenti.

Tuttavia, poiché la definizione delle liti pendenti completa quella dei carichi pendenti eventualmente richiesta, il **contribuente è tenuto a rispettare la condizione di non rinunciare alla definizione dei ruoli in quanto le due definizioni sono soggette alle proprie regole istitutive**. Infatti, il debitore, per accedere ai benefici della rottamazione deve provvedere al versamento integrale degli importi dovuti. Con riferimento alla fruizione della definizione delle liti pendenti, è sufficiente che entro il 02/10/2017 presenti la relativa domanda e provveda al versamento del dovuto (*importo netto*) o della prima rata oppure si limiti alla presentazione della domanda in assenza di importi da versare.

SCADENZE PER LA DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

Pagamento importo netto dovuto o I RATA, pari al 40% del dovuto: la scadenza è il 02/10/2017.

Possibilità di rateizzo in un massimo di 3 rate in presenza di importi dovuti superiori a € 2.000.

Dagli importi dovuti si scomputano le somme versate in pendenza di giudizio e quelle dovute per la "rottamazione" dei ruoli

N.B.: occorre effettuare un pagamento separato per ogni controversia autonoma

Importo versato in pendenza di giudizio :



Somma di tutti gli **importi pagati prima della presentazione della domanda di definizione** a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del termine di impugnazione dell'atto o del giudizio di spettanza dell'Agenzia, purché siano ancora in contestazione nella controversia oggetto di definizione, con **esclusione** quindi degli importi divenuti definitivi per acquiescenza o per sentenza passata in giudicato, anche parziale, **nonché di quelli spettanti all'Agente della riscossione** a titolo di aggio, di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di rimborso delle spese di notifica, anche se pagati in via provvisoria.

RISCOSSIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO

QUANDO	IN CASO DI	QUANTO	NORMATIVA
Cartella	Impugnazione cartella	Intera pretesa tributaria	=
Dopo la notifica dell'accertamento	Imposte dirette, Iva, Imposta di registro	1/3 della maggiore imposta	DPR 602/1973, art. 15
	Sanzioni	nessun importo	D.Lgs. 472/1997, art. 19
Dopo la notifica dell'accertamento	Imposte dirette, Iva, Imposta di registro	Intera pretesa tributaria per fondato pericolo di riscossione	DPR 602/1973, art. 15-bis
Dopo la sentenza della CTP	Soccombenza totale del contribuente	2/3 degli importi dovuti (comprensivi delle sanzioni)	D.Lgs. 546/1992, art. 68, co. 1, lett. a)
	Soccombenza parziale del contribuente	Importo risultante dalla sentenza e comunque non oltre i 2/3	D.Lgs. 546/1992, art. 68, co. 1, lett. b)
Dopo la sentenza della CTR	Sentenza in tutto o in parte sfavorevole al contribuente	Ammontare residuo indicato nella sentenza	D.Lgs. 546/1992, art. 68, co. 1, lett. c)
1	Soccombenza parziale del contribuente	Ammontare residuo da sentenza (incluse sanzioni) anche con ricorso in Cassazione	D.Lgs. 546/1992, art. 68, co. 1, lett. c)
2	Soccombenza totale del contribuente		

Importo netto dovuto*:



A	Importo lordo dovuto
B	Importo dovuto per la definizione agevolata
C	Importo versato in pendenza di giudizio
D = A - B - C	IMPORTO NETTO DOVUTO (arrotondato)

CALCOLO DELL'IMPORTO NETTO DOVUTO

L'importo da versare si calcola al netto di:

- **somme pagate**, anche tramite compensazione (R.M. 107/2011), prima della presentazione della domanda a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del termine di impugnazione dell'atto ovvero del giudizio;
- **somme dovute** per l'adesione alla rottamazione dei ruoli.

Nota: Se le **somme già versate** in pendenza di giudizio o dovute per la rottamazione dei ruoli sono **maggiori o uguali all'importo lordo dovuto** per la definizione della lite, quest'ultima si **perfeziona** senza effettuare alcun versamento, fermo restando l'obbligo di **presentazione della domanda nei termini**.

Lo scomputo è ammesso:

- **per tutti gli importi pagati a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi ed indennità di mora spettanti all'Agenzia delle entrate**, purché siano ancora in contestazione nella lite oggetto di definizione. Nello specifico, lo scomputo non è possibile per le somme versate a seguito della definizione agevolata delle sanzioni in quanto essendo già definite non sono oggetto di contestazione;
- **per gli interessi relativi a pagamenti conseguenti ad iscrizioni a ruolo o affidamenti** effettuati in base alle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, sempre che si riferiscano ad importi pagati e ancora in contestazione.

In altri termini, **sono scomputabili tutti gli importi in contestazione già pagati in esecuzione dell'atto impugnato** con **esclusione** di quelli spettanti **all'agente della riscossione** (e cioè aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.). **Non sono scomputabili** gli interessi per dilazione di pagamento di cui all'art. 21 del DPR 602/1973 che si applicano sul rateizzo delle somme dovute per la rottamazione dei ruoli.

Numero rate :



Indicare:

- 1: versamento in un'unica soluzione;
- 2: rateizzo in 2 rate;
- 3: rateizzo in 3 rate.

RATEIZZO DEL PAGAMENTO	SCADENZA	IMPORTO	SCADENZA	IMPORTO	SCADENZA	IMPORTO
	I RATA		II RATA		III RATA	
IN 2 RATE	2-ott-17	40%	30-nov-17	60%	=	=
IN 3 RATE	2-ott-17	40%	30-nov-17	40%	2-lug-18	20%

Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 03/10/2017

Importo versato per la definizione o prima rata:



Indicazione dell'importo versato per la definizione o la I RATA (in caso di rateizzo). **Se non è dovuto alcun importo, occorre indicare zero.** Nel caso di **versamento in un'unica soluzione**, risultante dalla casella "Numero rate" in cui è indicato "1", l'importo corrisponde a quanto indicato nella casella "Importo netto dovuto".

Data di versamento :



Data in cui è stato effettuato il versamento **del netto dovuto** o della **prima rata**.

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

Versamento eseguito da un soggetto diverso da colui che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio: indicazione del CODICE FISCALE del soggetto che effettua il versamento.

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

Versamento eseguito da un soggetto diverso da colui che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio: indicazione del CODICE FISCALE del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio. La compilazione di tale campo comporta anche l'indicazione nel "codice identificativo" del "codice 71" che corrisponde al medesimo soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.

SEZIONE ERARIO

**IMPOSTE DIRETTE - IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI**

codice tributo

rateazione/regione/
prov./ mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

Indicare "periodo d'imposta o anno di registrazione"

codice ufficio

codice atto

TOTALE A

B

SALDO (A-B)

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 - SEZIONE ERARIO

CODICE UFFICIO	CODICE TRIBUTO	rateazione/regione/ prov./mese rif	TABELLA DEI CODICI	DESCRIZIONE
Tabelle dei codici degli uffici finanziari e delle Direzioni Centrali, Regionali e Provinciali	8121	NON COMPILARE	NON COMPILARE	IVA e relativi interessi
	8122			Altri tributi erariali e relativi interessi
	8123			Sanzioni dovute relative ai tributi erariali
	8124	CODICE REGIONE	Tabella T0 codici delle Regioni e delle Province autonome	IRAP e addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi
	8125			Sanzioni dovute relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF
	8126	CODICE CATASTALE DEL COMUNE	Tabella T4 Codici Catastali dei Comuni	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi
	8127			Sanzioni dovute relative all'addizionale comunale all'IRPEF

Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti (art. 11, D.L. 50/2017).

Riepilogo

Prima di procedere con l'invio compare la schermata relativa al riepilogo. I dati indicati nella domanda sono visualizzabili in formato PDF.

Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente

Ufficio :

Dati del richiedente

Codice fiscale :

Cognome : Nome : Sesso :

Data di nascita : Luogo di nascita prov. : **SA**

Domicilio fiscale : Prov. : C.a.p. : Codice comune :

Indirizzo :

Dati della controversia tributaria pendente

Organo giurisdizionale e Sede :

Tipo di atto impugnato : **AVVISO DI ACCERTAMENTO** Numero atto :

Periodo d'imposta/anno di registrazione : **2015** Data di notifica del ricorso in primo grado :

Importo lordo dovuto (Euro) : **2.500,00**

Importo netto dovuto (Euro) : **2.500,00** Numero rate : **1**

Impegno alla presentazione telematica

Codice Fiscale dell'intermediario:

Data dell'impegno:

Firma: **Presente**

Inserisci il codice Pin e conferma l'operazione.



Codice PIN:

Indietro

Avanti